

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino



**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO E LA CONCESSIONE DI
GRADUATORIE
DI CONCORSI PUBBLICI E
PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE**

approvato con deliberazione G.C. n. 87 del 18.07.2023

SOMMARIO

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici/procedure selettive pubbliche. Condizioni.	3
Art. 2 - Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici/procedure selettive pubbliche. Modalità.	3
Art. 3 - Criteri per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti.	4
Art.4 - Indirizzi per la concessione di proprie graduatorie ad altri enti.....	4
Art. 5 - Entrata in vigore	5
Art. 6 - Rinvio dinamico	5

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici/procedure selettive pubbliche. Condizioni.

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art. 91 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267, in ossequio al principio di economicità degli atti ed al fine di conseguire la riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per il reclutamento del personale, per la copertura dei posti individuati nell'ambito del piano triennale ed annuale del fabbisogno del personale e nel rispetto dei vincoli dettati per le assunzioni dalla normativa vigente, l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti dello stesso comparto di contrattazione, alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.

2. L'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici/procedure selettive pubbliche, approvate da altri Enti, può avvenire in presenza delle seguenti condizioni:

- a) indisponibilità di graduatorie valide proprie, per le aree e i profili professionali richiesti, secondo la specifica del punto 1 del successivo art.2. Per indisponibilità si intende sia l'assenza di graduatorie approvate, sia l'assenza di candidati idonei disponibili all'assunzione proposta.
- b) previsione, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), sezione riferita alla programmazione del fabbisogno di personale, dei posti per i quali si intende procedere alla copertura mediante utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici;
- c) la graduatoria da utilizzare dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - essere approvata da altri Comuni e/o Unioni comunali;
 - essere in corso di validità;
 - essere riferita alla copertura di posti della medesima area e analogo profilo professionale.

Art. 2 - Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici/procedure selettive pubbliche. Modalità.

1. L'utilizzo di graduatorie, approvate da altri enti, può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato, che per assunzioni a tempo determinato, secondo i seguenti presupposti:

- A) Per le assunzioni a tempo indeterminato, fatto salvo il preventivo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis D. Lgs n. 165/01, alla riscontrata verifica della indisponibilità, presso il Comune di Gabicce, di corrispondenti graduatorie valide;
- B) Per le assunzioni a tempo determinato, alla riscontrata verifica della indisponibilità, presso il Comune di Gabicce, di graduatorie valide per assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato, con utilizzo prioritario della graduatoria a tempo indeterminato.

2. Nel caso di assunzioni a tempo determinato dovranno essere utilizzate graduatorie di enti terzi, in corso di validità, formate per assunzioni a tempo indeterminato.

Potranno essere utilizzate graduatorie a tempo determinato, solamente allorché non risultino disponibili graduatorie di concorsi pubblici/procedure selettive pubbliche a tempo indeterminato.

3. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti avviene con accordo tra le amministrazioni interessate, anche mediante scambio di lettere, antecedentemente o anche successivamente all'approvazione della graduatoria.

4. Se l'utilizzo della graduatoria è antecedente alla conclusione del concorso/selezione, l'accordo per la gestione comune della procedura di reclutamento del personale, dovrà indicare: durata dell'accordo, numero di assunzioni, modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici nonché gli eventuali rapporti economici tra gli Enti convenzionati.

5. Se l'utilizzo della graduatoria è successivo alla conclusione del concorso, l'accordo dovrà sancire l'intesa e il consenso degli Enti in ordine all'utilizzo della graduatoria, con le relative modalità.

6. La decisione in merito all'utilizzo di graduatorie di altri enti, viene assunta dalla Giunta Comunale.

Art. 3 - Criteri per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti.

1. Fatto salvo l'accordo preventivo all'utilizzo di graduatorie di cui al comma 4 del precedente art.2, si osserveranno i seguenti criteri e ordine di priorità:

- a) Comuni delle Province di Pesaro-Urbino e di Rimini;
- b) Unioni delle Province di Pesaro-Urbino e di Rimini.

Al di fuori dei precedenti criteri da osservarsi obbligatoriamente e prioritariamente, la Giunta potrà individuare apposito ente, per esigenze straordinarie.

2. L'individuazione della graduatoria avviene secondo la procedura di seguito descritta:

- il Servizio Personale procede via pec a formulare espressa richiesta di utilizzo di graduatoria in applicazione del criterio di cui al precedente comma sub a), indicando in giorni 7 il termine di riscontro, avvertendo che oltre tale data si assumerà risposta negativa;
- nel caso in cui, a seguito della suddetta procedura, pervengano nel termine assegnato manifestazioni per la messa a disposizione da parte di più Enti, si darà preferenza alla prima graduatoria acquisita al protocollo dell'ente;
- nel caso di più graduatorie disponibili acquisite al protocollo nello stesso momento, si darà preferenza alla graduatoria più recente, e a seguire alla graduatoria recante il candidato meglio collocato nel relativo ordine;
- l'infruttuosità della procedura esperita sulla base del primo criterio, determinerà l'esigenza di applicare, con la medesima procedura e termini, il criterio indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo.

3. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente qualora vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art.4 - Indirizzi per la concessione di proprie graduatorie ad altri enti

1. L'utilizzo delle graduatorie del Comune di Gabicce Mare può essere concesso, sul presupposto del conforme orientamento favorevole della Giunta Comunale, ad altre Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta formale, con accordo da formalizzare -anche mediante scambio di lettere-, prima o successivamente alla formazione della graduatoria, sia per assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato.

La graduatoria concessa ad enti terzi non può includere dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato da parte del Comune di Gabicce Mare, salvo che l'assunzione sia stata disposta dal Comune di Gabicce Mare a tempo determinato e la richiesta si riferisca ad assunzione a tempo indeterminato.

Relativamente alle graduatorie a tempo indeterminato, la concessione può essere rilasciata solo successivamente al superamento del periodo di prova del personale assunto in ruolo dal Comune di Gabicce Mare e qualora non vi siano atti di programmazione volti ad un suo successivo utilizzo, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

2. L'accettazione o il rifiuto dei candidati per assunzioni a tempo determinato presso gli enti cui la graduatoria è concessa, non pregiudica i diritti acquisiti secondo la posizione occupata nella graduatoria.

3. L'accettazione dei candidati per assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti cui la graduatoria è concessa comporta l'estromissione dalla relativa graduatoria. Per converso, il rifiuto non determina l'esclusione dalla graduatoria.

4. La concessione della graduatoria comporta il versamento in favore del Comune di Gabicce Mare, a parziale ristoro delle spese sostenute, delle seguenti somme:

- € 400,00 per ogni posizione a tempo determinato;
- € 800,00 per ogni posizione a tempo indeterminato.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'efficacia della deliberazione che la approva e pubblicazione all'albo pretorio on-line.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con il medesimo.

Art. 6 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate.